



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Torino,

Al Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale valutazioni ambientali
Ex Div. V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID VIP_ 7896]
cress@pec.minambiente.it

Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

p.c. Alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e
Paesaggio
Servizio V – Tutela del Paesaggio
mbac-dg-ap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Servizio II – Scavi e tutela patrimonio
archeologico
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Servizio III – Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Prot. n.

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica, architettonica e archeologica

DESCRIZIONE: **Comune:** Moncalieri (TO) **Prov.** TO

Bene e oggetto dell'intervento: **[ID_VIP: 7896]** Verifica assoggettabilità a VIA – IREN Energia S.p.A. - **Centrale termoelettrica di Moncalieri. Progetto di modifica** comprendente la realizzazione dei seguenti interventi “*Condensatore ad aria per il ciclo combinato denominato 3°GT*”, “*Nuovo edificio officina meccanica e laboratorio chimico*” “*Demolizione della caldaia convenzionale 2° GT e relativo camino*” - Comunicazione della DG ABAP SERV V alla SABAP-TO e richiesta inoltrare relative osservazioni al Ministero della Transizione Ecologica

DATA RICHIESTA : **Data di arrivo richiesta:** 25/02/2022 (prot. DG ABAP n. 7516 del 25/02/2022)

Protocollo entrata richiesta: n. 3688 del 28/02/2022

RICHIEDENTE: IREN Energia S.p.A.- Privato

PROCEDIMENTO: art. 19 D.LGS. 152/2006 e s.m.i.- verifica assoggettabilità alla VIA

PROVVEDIMENTO: **Tipologia dell'atto:** PARERE DI COMPETENZA

Destinatario: Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale valutazioni ambientali Ex Div. V – Sistemi di valutazione ambientale -Pubblico -

Con riferimento all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presentata da IREN Energia S.p.A. – per il Progetto di modifica di cui in oggetto, visti i relativi elaborati al link <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/8331> ed in particolare gli elaborati *Studio preliminare ambientale e Riferimenti ambientali - paesaggio e patrimonio culturale* presenti sul già citato sito web del Ministero della Transizione Ecologica, facendo seguito alla comunicazione della Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio – Servizio V prot. n. 7516 del 25/02/2022, assunta agli atti dell'Ufficio scrivente con prot. n. 3688 del 28/02/2022;



vista anche la nota della stessa Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio – Servizio V prot. 5741 del 15/02/2022 assunta agli atti con prot. 2756 del 16/02/2022, relativa all'Istanza di autorizzazione unica avviata da codesto MiTE, sospesa in attesa delle valutazioni ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/06 di cui in oggetto;

si comunicano le valutazioni di competenza per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, in ottemperanza alla circolare n. 05/2010 del 19.03.2010 della DG PBAAC:

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

1.1) Beni paesaggistici

1.1.a. Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

- (nessuno)

1.1.b. Aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

- **art. 142 comma 1, lettera c)** del D.LGS. 42/2004 s.m.i. - "fasce di 150 m" (Po e torrente Chisola)

- **art. 142 comma 1, lettera f)** del D.LGS. 42/2004 s.m.i. - "i parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi" (sistema delle aree protette del Po)

- **art. 142 comma 1, lettera g)** del D.LGS. 42/2004 s.m.i. - "i territori coperti da foreste e da boschi" (vegetazione spondale lungo i corsi d'acqua)

1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

- Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, Supplemento Ordinario n. 1)

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTC2 approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con DCR n. 121-29759 del 21 luglio 2011

1.1.e. Presenza nell'area vasta di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

DM 01/08/1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina torinese ricadente nei comuni di S. Mauro Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, Sciolze, Montaldo Torinese, Chieri, Pino Torinese, Pecetto Torinese, Moncalieri e Gassino Torinese (scheda PPR B060)

1.2) Beni architettonici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.LGS. 42/2004 s.m.i.: (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- (nessuno)

1.2.b. Beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.LGS. 42/2004 s.m.i.:

- (nessuno)

1.3) Beni archeologici

Per quanto riguarda i beni archeologici non risultano presenti decreti di vincolo, gli interventi in progetto non ricadono in aree interessate da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria né all'interno di zone suscettibili di ritrovamenti di interesse archeologico individuate nel PRG vigente del Comune di Moncalieri.



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484

email: sabap-to@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it

sito web: <http://www.sabap-to.beniculturali.it/>

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1) Beni paesaggistici

Si rilevano impatti marginali su beni paesaggistici in quanto l'area oggetto di intervento è già ricompresa nella più ampia zona della Centrale termoelettrica e non va ad interessare nuove aree integre. La demolizione di alcuni elementi inoltre può compensare i nuovi volumi, che non si percepiranno dalle viste più significative.

L'area è interessata da tutela ope-*legis* ai sensi dell'art. 142, c.1, lettere c), f) e g) e non da vincoli espressi e buona parte dei nuovi inserimenti risulta esterna alle fasce tutelate.

2.2) Beni architettonici

Non si rilevano impatti su beni architettonici in quanto l'area oggetto di intervento non è gravata da alcun vincolo specifico.

2.3) Beni archeologici

I lavori in oggetto comprendono scavi nel sottosuolo per la costruzione di un nuovo aerocondensatore e di un nuovo edificio per officina meccanica e per laboratorio chimico. Il condensatore verrà realizzato, con fondazioni di 1 m, in un'area già interessata dalla presenza di un riporto moderno di oltre 1,5 m di profondità, come si evince dalla relazione geologica. L'edificio adibito ad officina prevede la realizzazione di plinti di fondazione che raggiungeranno una profondità di 2,70 m;

Pur essendo l'opera in oggetto soggetta agli adempimenti del D. Lgs. 50/2016, non è stata trasmessa a questo ufficio, in fase di progettazione preliminare, copia o stralcio del progetto corredato da uno studio archeologico, a firma di professionista qualificato, per la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D. Lgs. 50/2016; pur in assenza di tale studio, questo Ufficio possiede cartografiche archeologiche agli atti presso l'archivio che interessano il settore territoriale in oggetto. Sulla base di queste, si evince come il sito interessato dalle opere in epigrafe è prossimo alla borgata Santa Maria e alle località Tetti Botte e Barauda dove sono noti rinvenimenti archeologici sporadici e nuclei di tombe di età romana.

Inoltre non è presente agli atti di questo Ufficio nessuna documentazione relativa ad attività di assistenza archeologica o saggi archeologici preventivi durante la costruzione della centrale termoelettrica di Moncalieri, avvenuta a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso.

3. PARERE

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati prodotti, verificata la situazione vincolistica dell'area interessata dall'intervento in argomento, per quanto di competenza esclusivamente sotto il profilo paesaggistico, architettonico e archeologico, ritiene che il progetto in questione **non debba essere assoggettato alla procedura di VIA**, trattandosi di intervento ricompreso all'interno dell'area della Centrale esistente già ampiamente antropizzata, definita nelle *Componenti* del PPR quale "Insula Specializzata" con *Morfologia Inse-diativa mi8 e mi 9* di cui all'art. 39 delle NdA.

Tuttavia, al fine di evitare o prevenire quelli che potrebbero rappresentare impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione del progetto di cui trattasi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, si rappresenta che:

1. Per quanto attiene gli aspetti di competenza paesaggistica (beni paesaggistici), in merito al contenuto dello *Studio Preliminare Ambientale (SPA)*, con particolare riferimento all'elaborato 4 "Riferimenti ambientali - paesaggio e patrimonio culturale" si rileva che sono stati analizzati gli impatti sulle aree tutelate ed è stato correttamente fatto riferimento al PPR ed ai suoi allegati, nella versione approvata il 03.10.2017 con DGR n. 233-35836, con studi di intervisibilità dalle aree più prossime al belvedere/fulcro del costruito del Castello. Si è proposto, a mitigazione per le viste più prossime alla centrale, un filare di pioppi cipressini lungo il confine sud-est ed un fi-



lare prossimo all'edificio officina-laboratorio chimico. Si ritiene che specialmente il lungo filare a sud est possa essere migliorato con l'inserimento a margine di alcune altre specie con portamento più naturale, al fine di ottenere una barriera meno "rigida" e più simile alla vegetazione ripariale esistente.

2. Per quanto attiene gli aspetti di competenza archeologica si ravvisa un potenziale rischio archeologico per le opere in progetto e si rende necessaria l'attivazione della Verifica preventiva dell'interesse archeologico, ex art. 25, comma 8, del D.Lgs 50/2016, con l'esecuzione di un piano di sondaggi archeologici da concordare preventivamente con questo Ufficio e quindi autorizzato dallo stesso, al fine di accertare la sussistenza o meno del rischio archeologico nell'area interferita dalle opere in progetto e limitare il più possibile l'imprevisto di rinvenimenti nel corso dei lavori. I saggi, da effettuare in massima parte nell'area dove è prevista la costruzione del fabbricato destinato ad officina meccanica e laboratorio chimico (dove sono previsti scavi fino alla profondità di 2,70 m) e in numero tale da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori, dovranno essere eseguiti da operatori con i necessari requisiti di specializzazione archeologica, sotto la direzione tecnica e scientifica dell'Ufficio Scrivente e senza oneri per lo stesso. A conclusione delle verifiche archeologiche ritenute necessarie e sulla base delle valutazioni che questo Ufficio si riserverà di fare, verrà espresso il parere di competenza finale sul progetto in epigrafe per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni in merito, attendendo i verbali e le determinazioni del procedimento in oggetto.

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.LGS. 82/2005 e s.m.i.*

I Responsabili dell'Istruttoria
arch. Cristina Lucca (tel. 011.195.24.409 cristina.lucca@beniculturali.it)
dott. Alessandro Quercia (tel. 011. 195.24.457 alessandro.quercia@beniculturali.it)

